



Roma, 26.06.2019

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201900005614/AG
Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - commercio elettronico
esonerato dall' obbligo di invio telematico
Circolare n. 11599

SS
8.8
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – commercio elettronico
esonerato dall' obbligo di invio telematico***

Si fa seguito alle circolari federali 11530 del 17 maggio u.s., 11463 del 04.04.2019, n.11223 del 20.11.2018 e n. 11283 del 21.12.2018, relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti (tra cui le farmacie) con volume d'affari superiore a 400.000 e a decorrere dal 1 gennaio 2020 per tutti gli esercizi commerciali, per segnalare quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 198/2019 (v. all.), ha chiarito che i corrispettivi derivanti da e-commerce sono esonerati dall'obbligo di invio telematico.

In particolare, l'Agenzia ha affermato che le disposizioni in materia di invio telematico dei corrispettivi non cambiano le regole generali in tema di IVA secondo cui *“se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”*.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Inoltre, l'Agenzia ha precisato che *“i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse”*.

Di conseguenza, i corrispettivi relativi all’e-commerce dovranno essere annotati nell’apposito registro, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, del registro delle fatture eventualmente emesse.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All.1